



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000015/2013

OGGETTO: COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA ALLA MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2009/859 DEL 05/02/2009 ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSSARINO.
RICHIEDENTE: DITTA BOSSARINO S.R.L.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO:

1. che in data 04/04/2013 il dott. Sebastiano Chizzali, in qualità di Gestore del complesso IPPC denominato "BOSSARINO" ha presentato istanza a questa Provincia, registrata al protocollo n. 27271, comprensiva della documentazione progettuale, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-novies del D.Lgs. 152/2006, la modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento Dirigenziale n. 2009/859 del 5/02/2009 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi con indirizzo del complesso IPPC: Comune di Vado Ligure (SV), località Bossarino;
2. che in data 29/05/2013 con nota prot. n. 40865 è stata convocata la Conferenza di servizi che si è svolta in seduta referente in data 07/06/2013 presso la sede di questa Provincia;
3. che la Provincia, quale soggetto istituzionale individuato dalla Regione Liguria con i disposti di cui al capo II ed al capo III della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia." e ss. mm. ed ii.;
4. che, in particolare, risulta altresì di competenza provinciale, per quanto assunto nel corso presente procedimento, l'espressione in merito agli aspetti paesistico-ambientali.

VISTI:

1. l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
2. l'articolo 29 dello Statuto Provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
3. l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
4. gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

CONSIDERATO:

1. che gli interventi proposti, esclusivamente previsti all'interno del perimetro già autorizzato della discarica, consistono sommariamente nella realizzazione di:

- riprofilature del fondo:
 - la penultima scarpata (indicativamente tra 243 m s.l.m. e 255 m s.l.m.) sul lato Ventimiglia verrà riprofilata con una pendenza di 25°;
 - l'ultima scarpata prevederà una pendenza di 28° sul lato Ventimiglia e di 32° sul lato Genova. La variazione degli scavi sul lato Genova non è legata alla rimozione delle coltri né a ragioni di stabilità ma ha la funzione di consentire la continuità morfologica della pista di coronamento.

Tra le due scarpate sarà presente una berma della larghezza minima di 4 m. Complessivamente si prevede l'incremento dei volumi di scavo rispetto a quanto attualmente autorizzato di 26'600 mc in banco.

- riprofilatura e sistemazione dell'area a monte della pista di coronamento nella fascia di rispetto condotta SNAM;
- variazione della morfologia dell'abbancamento e relativo adeguamento della viabilità interna per il conferimento dei rifiuti nella zona sommitale;
- sistema di copertura definitiva;

il tutto come meglio rappresentato dagli elaborati progettuali come modificati ed integrati nel corso del presente procedimento e depositati agli atti;

2. che per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), l'area oggetto di intervento risulta classificata come segue:

- per quanto riguarda l'Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO), regolamentata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
- per quanto concerne l'Assetto Vegetazionale in zona PRT-TRZ-BAT (Praterie a regime normativo di Trasformazione in bosco di Angiosperme termofile), regolamentata dall'art. 76 delle Norme sopra citate;
- per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico, in zona MO-B (Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B (MO-B), regolamentata dall'art. 67 delle medesime norme;

3. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assoggettato alle Disposizioni speciali di cui alla Sezione III - Discariche ed Impianti di trattamento dei rifiuti, normata:

- dall'art. 83 che classifica la "discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti" agli effetti

significativo le caratteristiche intrinseche dei luoghi.

APPROVA il progetto agli atti con le seguenti prescrizioni: *Nessuna Prescrizione*”.

e che la relazione tecnica illustrativa è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici della Liguria per l'espressione del parere preventivo;

6. che con nota prot. n. 37495 del 24/12/2013, acquisita agli atti della Provincia di Savona al prot. n. 101860 in data 27/12/2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha trasmesso il proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

TENUTO CONTO che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

1. che il progetto assunto agli atti di questa Provincia al prot. n. 27271 in data 04/04/2013 corrisponde a quello esaminato;
2. che, per quanto concerne gli aspetti connessi con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, lo Studio Organico d'Insieme e la documentazione a corredo dell'istanza verificano la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo della compatibilità con il contesto, con riguardo ai requisiti funzionali che contraddistinguono le opere proposte;
3. che la documentazione depositata agli atti risulta congrua e, in particolare, risultano esaustivi i contenuti della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 in relazione al bene paesaggistico soggetto a tutela;
4. che, relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, nel caso di specie l'Autorità amministrativa competente ad esprimersi sulla ridetta istanza risulta essere la Provincia per quando disposto dall'art. 1, comma 5 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20, nonché per economicità dell'attività amministrativa - volta al rilascio di un unico provvedimento provinciale di Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - comprensivo della residuale competenza comunale.

RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

1. che, in ordine agli aspetti paesistico-ambientali l'intervento sia tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata, considerato che la soluzione progettuale proposta, connessa alle attività della discarica, definisce confacentemente le caratteristiche dell'ambito entro il quale è previsto il suo inserimento - già ampiamente modificato dalla realizzazione della discarica - non pregiudicando i rapporti di compatibilità con il contesto paesaggistico-ambientale nel quale lo stesso si colloca, di talché risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
2. che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

TENUTO CONTO, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce

che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VISTI nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e, in particolare:
 - l'art. 1 il quale stabilisce i principi generali dell'attività amministrativa;
 - l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
 - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”
 - la Legge Regionale 21 agosto 1991, n. 20, con particolare riguardo all'art. 1, comma 5;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;
 - il Documento Congiunto Regione Liguria – Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;
 - la L.R. 5 giugno 2009, n. 22 “Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii.”
- e ll. ss. mm. ed ii.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

relativamente alle opere in oggetto indicate al dott. Sebastiano Chizzali, in qualità di Gestore del complesso IPPC denominato “BOSSARINO”, il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti.

DA' ATTO:

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo;

